

Bruxelles, 18 maggio 2016
(OR. en)

9097/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0136 (NLE)**

**COLAC 34
UD 104
WTO 138**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 maggio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 262 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 262 final.

All.: COM(2016) 262 final



Bruxelles, 17.5.2016
COM(2016) 262 final

2016/0136 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, è stato firmato a Tegucigalpa, Honduras, il 29 giugno 2012, ed è stato applicato in via provvisoria a partire dal 2013.

L'allegato II dell'accordo di associazione definisce la nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa. L'articolo 37 dell'allegato II stabilisce che le parti concordano "note esplicative" riguardo all'interpretazione, l'applicazione e la gestione dell'allegato II in seno al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine al fine di raccomandarne l'approvazione da parte del Consiglio di associazione.

Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine si è riunito il 1° e il 2 giugno 2015 a Bruxelles concordando le note esplicative. Queste ultime riguardano gli orientamenti per l'allegato II, articolo 15, dell'accordo per il rilascio e la compilazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 che possono essere utilizzati come prova dell'origine.

Un modello di tale certificato è contenuto nell'appendice 3 dell'allegato II dell'accordo di associazione sebbene, nella pratica, esistano leggere differenze tra l'appendice 3 e la formulazione utilizzata nei certificati stampati dagli Stati membri. Le note esplicative consentono una certa flessibilità nella formulazione senza che i certificati ne risultino invalidati, a condizione che tutte le parti siano provviste di una copia del certificato utilizzato e che la formulazione non modifichi le informazioni che l'esportatore deve completare.

Tali informazioni, che devono figurare nel certificato di circolazione delle merci EUR.1 ai fini della loro presentazione all'autorità doganale, devono essere chiare ed evitare possibili abusi. È questo l'obiettivo delle note esplicative che indicano linee guida per la compilazione di tutte le caselle del certificato in questione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con altre note esplicative concordate in sede di accordi di libero scambio tra Unione europea e Cile e tra Unione europea e Messico.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'uso di note esplicative favorisce una regolamentazione migliore.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Poiché la proposta riguarda la politica commerciale dell'Unione europea, la base giuridica pertinente è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta si limita a quanto necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente, in quanto la proposta fornisce soltanto linee guida per un accordo esistente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente, in quanto la proposta fornisce soltanto linee guida per un accordo esistente.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta introduce linee guida per un accordo commerciale bilaterale vigente. Non vi sono altre opzioni da esaminare.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

Nessuno.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra¹, (l'"accordo"), è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato il 29 giugno 2012. A norma dell'articolo 353, paragrafo 4, dell'accordo, la parte IV dello stesso è stata applicata in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013 tra Unione europea, Nicaragua, Honduras e Panama, a decorrere dal 1° ottobre 2013, tra le parti sopracitate e El Salvador e Costa Rica e a decorrere dal 1° dicembre 2013 tra Unione europea, Nicaragua, Honduras, Panama, El Salvador e Costa Rica, da un lato, e Guatemala, dall'altro.
- (2) L'articolo 37 dell'allegato II dell'accordo stabilisce che le parti concordano, in sede di sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, istituito conformemente all'articolo 123 dell'accordo (di seguito "sottocomitato"), "note esplicative" riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione dell'allegato stesso e ne raccomandano l'approvazione da parte del Consiglio di associazione.
- (3) Il sottocomitato si è riunito il 1° e 2 giugno 2015 ed è stato raggiunto un accordo sulle "note esplicative" dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo in merito alla compilazione e stampa di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (di seguito "note esplicative").
- (4) (4) Poiché il certificato di circolazione delle merci EUR.1 di cui all'appendice 3 dell'allegato 3 dell'accordo è solo un modello, potrebbero sussistere lievi differenze nei moduli stampati dalle varie autorità. Al fine di garantire che tali discrepanze non siano fonte di difficoltà per l'accettazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e al fine di garantire un'interpretazione armonizzata da parte delle autorità

¹ [GUL 346 del 15.12.2012, pag. 3.](#)

pubbliche competenti delle parti, è necessario fornire linee guida circa il contenuto e la stampa del certificato di circolazione delle merci EUR.1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione in merito alle note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo sui certificati di circolazione EUR.1 si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*